

Roma, 11 giugno 2020

Prot. n. 42/STG/ac

**Circolare n. 5/20**

Trasmessa a mezzo posta elettronica

A tutte le strutture associative Anffas Onlus

Alla c.a. del Presidente

E p.c. Organi Associativi

Loro sedi

**OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 124/2017 – SCADENZA 30  
GIUGNO 2020**

Carissimi,

come ricorderete, con la circolare n.1 nota prot. n.12 del 18 febbraio 2020, il Consorzio ed Anffas Nazionale vi avevano fornito puntuali chiarimenti per la scadenza annuale inerente **la pubblicazione sui vostri siti internet o pagine facebook** delle somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni, a vario titolo, nel corso dell'anno solare immediatamente precedente e la cui somma complessiva superasse i 10.000,00 euro.

Orbene tale dovere di pubblicazione introdotto dall'articolo 1 commi 125 e seguenti della Legge n. 124/2017 è stato in parte modificato nel giugno 2019 a seguito della conversione in legge del c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019).

**Dalla nuova formulazione del precetto normativo si rileva che le associazioni, le Onlus, e le fondazioni sono tenute a pubblicare "nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le**

Iscritta all'**ALBO NAZIONALE** delle **SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE** A140281

Società con sistema qualità a norma **UNI EN ISO 9001** – Edizione **2015**

"Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnica e di formazione in ambito sanitario e socio-assistenziale: corsi ECM e corsi rivolti ad assistenti sociali"

SIGLA	CATEGORIA	REVISIONE	PAGINA
SC_DOC_A_01	AMMINISTRAZIONE	Rev. 1.3 del 08/01/2019	Pagina 1 di 3

***informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni".***

Quindi, si segnala che, rispetto al passato, a partire da giugno 2019 non devono essere indicati i corrispettivi e le retribuzioni (come nel caso di servizio in accreditamento con la Pubblica Amministrazione) o le somme riconosciute a titolo risarcitorio.

Di regola, il 5X1000 non dovrebbe essere inserito, visto che, a nostro avviso, debba rientrare in un contributo di "carattere generale", ma si raccomanda fortemente, vista anche la facilità di inserimento, di indicare anche tale somma.

Tali informazioni, nel caso di soggetti che esercitano attività imprenditoriali (volte alla produzione di beni e servizi), come le cooperative, devono, invece, essere pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio, ma si consiglia anche di provvedere, in via cautelare, a pubblicare anche le stesse informazioni sui siti internet o portali digitali.

Giova rilevare che ***"Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis (ndr in particolare associazioni, fondazioni, onlus, ecc..) a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza"***.

Si vuole comunque ricordare che a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza dei ridetti obblighi comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia

ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Onde poter rendere agevoli gli adempimenti di cui sopra abbiamo predisposto **uno schema di dichiarazione sia in una versione contenente una tabella excel sia una versione totalmente word.**

Inoltre facciamo presente che qualora un ente non avesse un proprio sito internet o pagina facebook, lo stesso può chiedere ad Anffas Nazionale di pubblicare la dichiarazione sul sito [www.anffas.net](http://www.anffas.net) in CHI SIAMO > ANFFAS TRASPARENTE.


In tal caso occorrerà indicare in fondo alla dichiarazione la seguente precisazione *“La presente dichiarazione è pubblicata sul sito [www.anffas.net](http://www.anffas.net) nella Sezione CHI SIAMO > ANFFAS TRASPARENTE”*.

Gli uffici sono a Vs. disposizione per fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie, si inviano distinti saluti.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

Blu



Giandario Storace

Presidente del Consorzio La Rosa



Allegati:

- DICHIARAZIONE ex lege n. 124 del 2017 per anno 2020
- DICHIARAZIONE ex lege n. 124 del 2017 per anno 2020 con tabella excel

